



# Losapio San Filippo Neri



Istituto Comprensivo "Losapio – San Filippo Neri"  
P.zza C.A. Dalla Chiesa, 11 70023 GIOIA DEL COLLE  
Tel. Direzione 080/3481227 – Tel./Fax Segreteria 080/3483721  
E – Mail : [baic82900b@istruzione.it](mailto:baic82900b@istruzione.it) – [www.iclosapiosanfilipponeri.gov.it](http://www.iclosapiosanfilipponeri.gov.it)  
C.F. 91108240721 Cod. Mecc. BAIC82900B

Circolare n. 392

Gioia del Colle, 10.04.2014

**AI DOCENTI**

Scuola dell'Infanzia

Scuola primaria

Scuola Secondaria 1°g.

**LORO SEDI**

**AL PERSONALE ATA**

**LORO SEDI**

**Al sito web**

**OGGETTO: D.L. 101 del 31 agosto 2013, convertito in L. 125 del 30 ottobre 2013 –  
“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle  
pubbliche amministrazioni” – art. 4, comma 16 bis – assenze per visite, terapie,  
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

Con L. 125 del 30.10.2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30.10. 2013, è stato convertito, se pur con modifiche, il D.L. 101 del 31.08.2013, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”.

La principale novità della legge di conversione si sostanzia nel fatto che il dipendente, per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non può più usufruire di giornate di malattia, ma dei permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari.

Per assicurare un'omogenea interpretazione della norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato apposita circolare (n. 2/2013), tesa a fornire comuni indicazioni operative.

Dopo l'entrata in vigore della L. 125/2013 dunque, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente **deve fruire dei permessi per documentati motivi personali**, secondo la disciplina del vigente CCNL di Comparto (o istituti contrattuali similari o alternativi quali i permessi brevi a recupero o riposi compensativi).

La giustificazione di tale assenza, ove ciò sia richiesto per poter legittimamente fruire del beneficio (es: permessi per documentati motivi personali), dovrà conseguentemente avvenire



mediante produzione di attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Tale attestazione potrà essere consegnata al dipendente per il successivo inoltro alla P.A. di appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.

Nel caso di trasmissione telematica, come ovvio, dovrà essere presente il *file* scansionato in formato PDF dell'attestazione.

Dalla attestazione di presenza dovranno necessariamente risultare:

- la qualifica e la sottoscrizione del soggetto redattore;
- l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione;
- la data, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.

In proposito si deve precisare che l'**attestazione di presenza** non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve riportare l'indicazione della diagnosi né il tipo di prestazione somministrata, e ciò al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali.

Unica deroga al principio generale di cui si è detto sin qui, è costituita dal caso in cui il dipendente ammalato debba sottoporsi a visite specialistiche, effettuare terapie o esami diagnostici. Trovano allora applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.

Il medico redigerà dunque il certificato di malattia, che verrà comunicato alla P.A. con le modalità consuete. Naturalmente, l'assenza per malattia comporta la normale applicazione della disciplina legale e contrattuale relativa al trattamento giuridico ed economico.

Nel caso dei dipendenti che, a causa delle patologie di cui soffrono, debbono sottoporsi periodicamente e/o per lunghi periodi, a terapie di carattere invalidante, il Dipartimento Funzione Pubblica ritiene sia sufficiente la produzione anche di un'**unica certificazione** (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del **medico curante**.



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ippolita LAZZERA